

fa quindi meraviglia che si fece sentire, nei ceti governativi dell'Intesa, il desiderio di sottoporre il commercio colla Svizzera a certe regole e ad un certo controllo; solo che era cosa ardua imporre una tale cosa senza dar di cozzo alla suscettibilità del paese neutro.

Fu — bisogna rendergli quella giustizia — il giornale dell'on. Grimm, la *Berner Tagwart*, la quale indicava indirettamente agli Alleati una via d'uscita, pubblicando nel suo numero del 9 agosto 1915 la notizia sensazionale dell'esistenza, a Zurigo, di un ufficio svizzero-tedesco, semi-ufficiale, cui spettasse il controllo sull'uso che si faceva in Svizzera dei prodotti di roba esportata dalla Germania. Allora anche gli Alleati, pur non entrando nella via delle compensazioni per i loro prodotti o per i prodotti dei neutri godenti libero passaggio per il loro territorio, avanzavano i loro postulati facenti parte integrante della stessa condotta della guerra contro i loro potenti nemici.

Così sorse la S. S. S. (*Société Suisse de Surveillance*), Società ufficiosa svizzera per le importazioni dai paesi dell'Intesa e funzionante colla collaborazione di delegati appositamente nominati dai vari Governi dell'Intesa (fin dal 1915). Alla Società fu poscia dato il regolamento seguente:

1. La sola S. S. S. è autorizzata a ricevere in consegna tutte le merci che siano spedite a scopo d'importazione attraverso la Francia e l'Italia o da uno di questi paesi all'indirizzo della S. S. S.

2. La S. S. S. non riceverà in consegna nessuna merce per l'importazione della quale essa non abbia, prima della spedizione dal paese di provenienza, rilasciato il permesso scritto all'importatore e fintanto che quest'ultimo non abbia soddisfatto a tutte le richieste della S. S. S. e alle condizioni a cui è subordinato il permesso.

3. Questo permesso è personale. Non può essere ceduto a un terzo senza un'autorizzazione preventiva per iscritto della S. S. S.

4. La S. S. S. si riserva di revocare il permesso accordato ove l'importatore si sia reso colpevole di contravvenzione agli statuti, regolamenti o risoluzioni della S. S. S., o qualora la S. S. S. si veda, per qualsiasi altro motivo, costretta a revocare il permesso.

Se per una ragione qualunque la merce non potesse essere importata, o non potesse essere consegnata all'importatore, la S. S. S. potrà, anche senza ritiro dell'autorizzazione, disporne e consegnarla ad uno od a più ricevitori. Se l'importatore non può mettersi d'accordo col nuovo ricevitore sull'indennizzo che gli sarà bonificato, il montante verrà fissato da una Commissione di tre membri, composta d'un rappresentante della S. S. S., d'un rappresentante del dipartimento dell'Economia Pubblica e d'un rappresentante del sindacato interessato.

5. Il rilascio del permesso d'importare non implica in nessun modo la garanzia che la merce possa effettivamente essere importata in Svizzera.

6. La S. S. S. non si occupa di far valere i diritti di qualsiasi natura che derivassero dai contratti concernenti la domanda d'importazione (contratto di compra e vendita, contratto di spedizione, contratto di trasporto, ecc.). Spetta all'importatore stesso la cura di tutelare questi diritti. È esclusa qualsiasi responsabilità della S. S. S. a questo proposito. Al contrario, essa cede tutti questi diritti all'importatore.